



CONAF
Consiglio dell'Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Contratto fornitura Smart Card, firma e timbro digitale- Contratto Esecutivo

Consiglio dell'Ordine di Approvato con Delibera di Consiglio n. del 58 del 10/03/2011
Via

Contraenti: CONAF/ NAMIRIAL SPA/Ordine di
DATA STIPULA

MOD CONAF NAM 4

SCRITTURA PRIVATA

TRA

- a) Il Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali – CONAF (in seguito indicata come “CONAF - Autorità Emittente”), con sede e domicilio fiscale in Roma, via Po n° 22, c.a.p. 06120, codice fiscale n°, nella persona del suo legale rappresentante e Presidente Pro-tempore, Dott. Agr. Andrea Sisti.....in esecuzione della delibera n° del Consiglio Nazionale;
- b) la società Namirial SpA (in seguito indicata come “Certificatore Accreditato”) con sede e domicilio fiscale in Senigallia, via Caduti del Lavoro n° 4, c.a.p. 60019, Partita IVA: It02046570426, per la quale interviene in atto il Direttore Generale con potere di Firma, Enrico Giacomelli nato a Senigallia il 7/10/1964 CF: GCNNRC 64R07I6080, residente in Senigallia – Ancona, via

E

- c) Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia/e di, (di seguito indicato anche solo come il “Consiglio dell’Ordine Provinciale” o a seconda dei casi “Location Registration Authority” o “Terzo interessato”), con sede legale in, via, Codice fiscale/partita IVA:....., nella persona del suo rappresentante legale e Presidente pro-tempore Dott. Agr/Dott. For.in esecuzione della delibera n°del.....;

PREMESSO CHE

- I. Il CONAF - Autorità Emittente - a seguito di procedura di gara europea ad evidenza pubblica avviata con delibera n. 155 del 9 giugno 2010 per la selezione di un fornitore di servizi informatici e per la fornitura di beni connessi alla realizzazione del Registro Unico Informatizzato, per la gestione informatica dei crediti ed eventi Formativi, per la distribuzione e gestione della Smart card - Tesserino di Riconoscimento, Firma e Timbro Digitale nonché della Carta Nazionale dei Servizi per l’intero Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali e per gli iscritti, ha aggiudicato la relativa fornitura con delibera n. 277 del 17 dicembre 2010 alla Ditta Namirial S.p.A.;
- II. Il CONAF in data.....ha stipulato un contratto quadro per la fornitura e gestione della Smart Card e servizi connessi;
- III. il CONAF è l’Autorità emittente della Carta Nazionale dei Servizi ai sensi dell’art. 66 del D.lgs. 82/2005 e succ. mod. ed int. , nella sua qualità di Ente Pubblico non economico ;
- IV. il Certificatore ha ottenuto l’accreditamento da parte del DigitPA per l’emissione di certificati qualificati conformi a quanto stabilito dalla Direttiva europea 1999/93 in materia di firma digitale, e deve operare tenendo sempre in considerazione la qualità e la sicurezza del relativo processo di emissione e pertanto emette e/o rinnova Certificati elettronici qualificati, Certificati elettronici di autenticazione (di seguito denominati “Certificati”) e Marche temporali;
- V. il Certificatore è iscritto nell’elenco pubblico dei Certificatori ai sensi dell’Art. 29 del D.lgs. n.82/2005;

- VI. il CONAF - Autorità Emittente - e il Certificatore Accreditato hanno stipulato In data 01/02/2011 un Contratto Quadro avente ad oggetto i servizi informatici e la fornitura di beni connessi alla realizzazione del Registro Unico Informatizzato, della gestione informatica dei crediti e degli eventi formativi, della distribuzione e gestione della Smart card - Tesserino di Riconoscimento Digitale, della Firma e del Timbro Digitale e della Carta Nazionale dei Servizi (di seguito, anche solo "Smart Card");
- VII. nel Contratto Quadro sono definiti i termini generali della fornitura, le caratteristiche tecniche, le condizioni economiche e le relative responsabilità tra Autorità Emittente e Certificatore Accreditato;
- VIII. il Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D. lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce criteri e procedure per la gestione delle firme digitali, dei certificati qualificati e della carta nazionale dei servizi ed indica i soggetti autorizzati alla relativa emissione e gestione;
- IX. l'Ordinamento Professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, ai sensi delle Leggi n. 3/76 e n. 152/92 con succ. modifiche ed integrazioni, stabilisce ai sensi dell'art. 30 il contenuto dell'Albo;
- X. l'Albo ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera c) dell'Ordinamento Professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali è detenuto e curato dal Consiglio dell'Ordine;
- XI. ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR 350/1981, il Presidente del Consiglio dell'Ordine, a spese dell'iscritto, rilascia una Tessera di riconoscimento con l'indicazione della sua situazione giuridico-professionale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 3 della L. 3/76 ed un timbro recante la denominazione dell'Ordine nonché il cognome, il nome ed il numero di iscrizione dell'iscritto; per il professionista iscritto all'albo con annotazione a margine il timbro viene consegnato se autorizzato dall'amministrazione pubblica competente;
- XII. In particolare, il Certificatore Accreditato si è impegnato ad erogare agli iscritti all'Ordine che ne facciano richiesta su apposito modulo scaricabile dal sito www.agronomi.it alla voce Smart Card (allegato "D") le seguenti forniture e servizi:
- a) fornitura di Firma digitale, Timbro digitale, marche temporali, Carta nazionale dei Servizi (CNS) con validità di 36 (trentasei) mesi, o nella minore durata determinata dal provvedimento del Consiglio dell'Ordine, comprendente la fornitura di smart card personalizzate sulla base del lay-out definito dal CONAF avente validità di tesserino digitale di riconoscimento ai sensi degli artt. 21 e 22 della Legge 3/76 e succ. modifiche ed integrazioni;
 - b) software per la registrazione dei CFP in modalità on-line ed off-line;
 - c) fornitura opzionale di Lettori per le smart card;
 - d) fornitura opzionale di business-KeY;
 - e) Servizio di gestione delle richieste e attivazione delle smart card;
 - f) Servizio di gestione delle smart card e relativi certificati;
 - g) Servizio di Call Center con funzioni di:
 - assistenza di primo e secondo livello per il funzionamento delle smart card e dei lettori;
 - assistenza nelle attività inerenti la gestione delle smart card;
 - h) servizio di validazione on line.

- XII. con la sottoscrizione del Contratto Quadro, il Certificatore Accreditato si è obbligato irrevocabilmente a sottoscrivere i Contratti esecutivi deliberati dai Consigli degli Ordini quali contratti attuativi del predetto Contratto Quadro, conformemente ai limiti stabiliti dallo stesso;
- XIII. il presente contratto deve intendersi regolato dalle condizioni, modalità e termini stabiliti nel medesimo Contratto Quadro, intendendosi qui richiamate le premesse e le disposizioni tutte degli articoli del Contratto Quadro ed i suoi allegati, di cui il presente atto costituisce contratto attuativo;
- XIV. ai sensi dell' art. 32, co. 3, lett. c) del D.lgs. 82/2005, al Certificatore Accreditato che emette la Smart card, può essere richiesto di specificare, nel certificato qualificato di iscrizione all'Albo gli elementi previsti dall'art. 21 e 22 del DPR 350/1981, sopra richiamati; Il Consiglio dell'Ordine attesterà al Certificatore accreditato gli elementi sopra riportati che identificano l'iscritto all'Albo, comunicando tempestivamente al Certificatore Accreditato ed all'Autorità Emittente ogni variazione dello status professionale dell'iscritto secondo quanto previsto dall'art. 36 della L 3/76 e succ. mod. ed int..
- XV. con le deliberazioni nn. 4/2005 e 45/2009, contenenti le *"Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico"* il DigitPA ha definito il profilo dei certificati qualificati ed in particolare ha regolamentato le modalità di inserimento dei ruoli, poteri e delle altre informazioni di cui al precedente art.32, co. 3, lett. c) del D. lgs. 82/2005 e succ. mod. ed int.;
- XVI. il Manuale Operativo del Certificatore Accreditato prevede la possibilità di specificare nel Certificato la relazione intercorrente tra il Titolare ed il Terzo interessato (es. titolo/carica rivestita; poteri conferiti dal Terzo interessato al Titolare; iscrizione albo professionale del Titolare; eventuali limitazioni all'uso del Dispositivo di firma);
- XVII. il Terzo interessato è il soggetto giuridico deputato a prestare il consenso all'emissione, ovvero, al rinnovo di Certificati nei quali sia riportata l'iscrizione del Titolare alla propria organizzazione, nonché eventuali poteri di rappresentanza, titoli o cariche rivestite da quest'ultimo;
- XVIII. ai sensi dell'art. 4 del contratto quadro e delle disposizioni normative dell'ordinamento professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali è necessario definire nel presente atto le condizioni e le procedure per consentire l'emissione e/o il rinnovo di Certificati a favore dei soggetti iscritti all'Albo tenuto dal Terzo interessato, riportanti le informazioni relative ai poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite dai medesimi (di seguito denominate "Informazioni"), nonché la gestione delle suddette Informazioni, con particolare riferimento alla tempestiva e precisa comunicazione delle richieste di revoca e /o sospensione dei Certificati a seguito di provvedimenti emessi dal Consiglio dell'Ordine;
- XIX. ai fini del presente contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 32 del D.lgs 82/2005, il Consiglio dell'Ordine provinciale assume la qualifica Local Registration Authority e Terzo interessato;
- XX. ai fini del presente contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 32 del D.lgs 82/2005, gli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali assumono la qualifica di Titolari;
La Smart card sarà fornita agli iscritti al Consiglio dell'Ordine Provinciale, mediante procedura di emissione e/o rinnovo della Smart card. L'Autorità Emittente , mediante Il Consiglio dell'Ordine, è tenuta al compimento delle Operazioni di identificazione e registrazione dei propri Iscritti mediante emissione e/rinnovo del certificato;
- XXI. l'Ente emittente e la LRA garantiscono l'esatto adempimento dello svolgimento delle attività propedeutiche all'emissione e/o rinnovo ei certificati e delle marche temporali, secondo le modalità di seguito meglio descritte;

- XXII. durante lo svolgimento delle Operazioni di Identificazione degli Iscritti il Consiglio dell'Ordine, in quanto Ente pubblico non economico, è tenuto ad avvalersi dell'opera di una o più persone fisiche dirigenti o dipendenti; tale persona fisica acquisisce la definizione di Registration Authority Operator ("RAO");
- XXIII. Il Consiglio dell'Ordine dovrà individuare e nominare il RAO nella figura di un dipendente o di un componente del Consiglio dell'Ordine per le operazioni di identificazione degli Iscritti;
- XXIV. il RAO svolgerà le Operazioni di identificazione e registrazione degli Iscritti secondo i termini e condizioni contenuti nel Contratto e nel Manuale operativo;
- Tutto quanto premesso e convenuto, tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto Esecutivo, così come fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto Esecutivo il Contratto Quadro e gli Allegati dello stesso.
2. E' altresì parte sostanziale ed integrante del presente atto esecutivo il documento allegato relativo alla personalizzazione delle Smart- card, dell'Allegato tecnico e del modulo di richiesta.
3. Il presente Atto Esecutivo è regolato e disciplinato secondo quanto stabilito dal Contratto Quadro.
4. Per le definizioni dei termini utilizzati nel presente contratto (di seguito "Contratto") e salvo ulteriori definizioni, di seguito eventualmente indicate, si fa espresso rinvio all'art. 2 (Definizioni) del Contratto Quadro ed al Manuale Operativo.

Articolo 2

Oggetto

- Per il periodo di validità del contratto, il Certificatore Accreditato fornirà agli Iscritti all'Albo del Consiglio dell'Ordine provinciale la "smart card", secondo i contenuti, i termini e le condizioni contenute nel presente contratto ed in conformità a quanto contenuto nel Contratto Quadro, stipulato tra Il Certificatore Accreditato ed il CONAF in **data**
- Il Certificatore Accreditato fornirà le "Smart Card" che il Consiglio dell'Ordine provinciale ordinerà di volta in volta a favore dei propri iscritti, mediante ordini formulati via web. Tale ordinazione è preceduta dall'aggiornamento del Registro Unico Nazionale. Il Consiglio dell'Ordine provinciale al fine di garantire la corretta emissione e/o rinnovo dei Certificati si impegna a svolgere le Operazioni di identificazione e registrazione, dettagliatamente descritte nel Manuale operativo.
- I Certificati verranno emessi e/o rinnovati esclusivamente a favore degli Iscritti all'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine.
- Il Certificatore Accreditato, per la durata del presente atto esecutivo, emetterà e/o rinnoverà i Certificati a favore dei soggetti iscritti all'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine.

- In tali Certificati saranno indicate le Informazioni previamente comunicate, per iscritto, al Certificatore dal Consiglio dell'Ordine. In particolare le informazioni sono quelle previste dall'art. 21 e 22 del DPR 350/81.

Art. 3

Obblighi del Consiglio dell'Ordine Provinciale e del Certificatore Accreditato

1. Il Consiglio dell'Ordine invierà, per ogni richiesta di Smart Card, una comunicazione preventiva al Certificatore Accreditato, debitamente sottoscritta dal presidente dell'Ente, in segno di rilascio del proprio consenso, contenente le seguenti Informazioni relative ai propri iscritti (Schema di certificato MOD_CONAF_NAM_7 Allegato G):
 - Nome e cognome dell'Isritto;
 - Documento valido di riconoscimento;
 - codice fiscale;
 - elementi di cui agli art. 21 e 22 del DPR 350/81 relativi all'Isritto, da inserire nel singolo Certificato in sede di emissione e/o rinnovo.
2. Il Certificatore Accreditato nell'emissione e/o rinnovo dei certificati dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 32, co. 3, lett. c) del D.lgs. 82/2005 e succ. mod. ed int..
3. Il Consiglio dell'Ordine comunicherà tempestivamente al Certificatore Accreditato ogni modifica delle circostanze indicate al momento del rilascio dei Certificati, riguardanti i propri Isritti, che possano determinare la revoca e/o la sospensione degli stessi.
4. Il Consiglio dell'Ordine si impegna, inoltre, ad informare senza indugio il Certificatore Accreditato di ogni situazione di utilizzo illegittimo dei Certificati, di cui dovesse venire a conoscenza, anche solo indirettamente, fornendo a quest'ultimo tutta la necessaria cooperazione e la documentazione in proprio possesso.
5. In particolare, il Consiglio dell'Ordine è tenuto ad inoltrare le singole richieste di sospensione e/o revoca dei Certificati, munite di sottoscrizione e relative motivazioni, specificando la loro decorrenza anche ai sensi dell'art. 36 della L 3/76.
6. Il Consiglio dell'Ordine si assume ogni responsabilità in ordine alle motivazioni sottostanti alle richieste di revoca o sospensione dei Certificati, nonché alla mancata tempestiva comunicazione delle medesime al Certificatore Accreditato.
7. Il Consiglio dell'Ordine prende atto ed accetta che la mancata o tempestiva comunicazione delle richieste di revoca e/o sospensione dei Certificati, così come l'erronea comunicazione delle Informazioni ivi contenute possono determinare il rischio concreto di cagionare danni a terzi e pertanto si impegna a manlevare il Certificatore da qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento da parte di terzi, derivante dalla sua violazione dei termini e delle condizioni stabilite con il presente atto esecutivo.
8. Il Consiglio dell'Ordine è tenuto ad informare preventivamente l'Isritto, in modo compiuto e

chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti per accedervi, sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione.

9. Tali Operazioni non potranno essere delegate dal Consiglio dell'Ordine a terzi; in mancanza di espressa autorizzazione scritta da parte del Certificatore; si dà atto che tale clausola riveste carattere essenziale.
10. Il Consiglio dell'Ordine si impegna a comunicare tempestivamente al Certificatore Accreditato tutti i dati e la documentazione attinente all'identificazione dell'Iscritto, in formato elettronico, in conformità a quanto descritto nel Manuale operativo, al fine di attivare subito la corretta procedura di emissione e/o rinnovo dei Certificati.
11. Per quanto attiene alle condizioni di validità dei Certificati, nonché alle relative modalità di revoca e sospensione, il Consiglio dell'Ordine si atterrà a tutto quanto stabilito nel Manuale operativo.
12. Il Certificatore richiede espressamente al Consiglio dell'Ordine il possesso di determinate qualità professionali e pertanto provvederà preventivamente a fornire al medesimo un'adeguata formazione, mediante l'ausilio di propri incaricati, nell'arco di un periodo di 6 ore, presso gli uffici di una delle proprie sedi.
13. Il Consiglio dell'Ordine si impegna ad archiviare nel fascicolo personale dell'Iscritto, così come definito dall'art. 19, ultimo comma, del DPR 350/1981, in maniere precisa ed ordinata, copia di tutta la documentazione inerente la richiesta dei Certificati formulata dagli Iscritti, nonché copia di quella inerente ai dati di identificazione dei medesimi (es. carta di identità, patente, codice fiscale, certificati ecc.), cui sia vietato l'accesso a soggetti non autorizzati, per un periodo di 10 (dieci) anni.
14. Il Certificatore Accreditato avrà facoltà di verificare periodicamente la conformità delle procedure adottate dal Consiglio dell'Ordine rispetto a quanto indicato nel Manuale operativo.
15. Il Certificatore Accreditato potrà verificare in ogni momento la rispondenza della documentazione in proprio possesso con quella detenuta dal Consiglio dell'Ordine, ed in tal senso si riserva la facoltà di inviare propri rappresentanti presso il Consiglio dell'Ordine, con un preavviso scritto di 5 (cinque) giorni, per prendere visione dei registri ed eventualmente estrarre copia della relativa documentazione.
16. Il Certificatore Accreditato è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi.
17. Il certificatore Accreditato rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
18. attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 71;
19. procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del Consiglio dell'Ordine o dell'Iscritto di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità dell'Iscritto, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71 del D.lgs 82/2005 e succ. mod ed int.;

20. garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo nonché garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati;
21. assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
22. tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato dal momento della sua emissione almeno per venti anni anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;
23. non copiare, né conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;
24. predisporre sul sito www.conaf.it o www.agronomi.it tutte le informazioni utili agli Iscritti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso;
25. utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato.
26. garantire il corretto funzionamento e la continuità del sistema e comunicare immediatamente a DigitPA, al CONAF, al Consiglio dell'Ordine, agli Iscritti eventuali malfunzionamenti che determinano disservizio, sospensione o interruzione del servizio stesso;
27. il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità dell'Iscritto per almeno venti anni decorrenti dall'emissione del certificato stesso.

Art. 4

Nomina del RAO

1. Per lo svolgimento delle Operazioni di Identificazione degli Iscritti il Consiglio dell'Ordine, in quanto Ente pubblico non economico, nella seduta del Ha designato, in qualità di RAO, il
2. Il RAO svolgerà le Operazioni di identificazione e registrazione degli Iscritti secondo i termini e condizioni contenuti nel presente Contratto e nel Manuale operativo.

Art. 5

Procedura per l'emissione della Smart Card

1. L'Iscritto ai fini del rilascio della "Smart Card dovrà presentare formale richiesta secondo il modello MOD_CONAF_NAM_6.

A tale proposito l'Isritto dovrà recarsi presso la sede del Consiglio dell'Ordine di appartenenza ed in presenza del RAO (Soggetto incaricato dal Consiglio dell'Ordine) sottoscrivere la richiesta. L'Isritto dovrà munirsi della seguente documentazione:

- a) Foto formato tessera digitale
 - b) Un documento di identità valido
 - c) Ricevuta di versamento di cui all'art. 9
2. Il RAO acquisita la documentazione di cui sopra la trasmette in copia all'Autorità di Certificazione (NAMIRIAL Spa) e all'Autorità Emittente (CONAF). L'originale viene conservato nel fascicolo personale dell'Isritto presso il Consiglio dell'Ordine.
- L'Autorità di certificazione metterà a disposizione una procedura informatizzata per facilitare tutte le fasi del processo.
3. Le modalità e le condizioni di emissione e/o rinnovo dei Certificati sono contenute dettagliatamente nel Manuale operativo del Certificatore Accreditato e nel Contratto quadro, ai quali si rinvia integralmente.

Art. 6

Revoca e sospensione dei certificati

1. Il Consiglio dell'Ordine chiede tempestivamente al Certificatore Accreditato la revoca e/o la sospensione dei Certificati, secondo quanto stabilito nel Manuale Operativo, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali i certificati erano stati originariamente rilasciati agli iscritti.
2. I presupposti, le procedure e la tempistica per la revoca e la sospensione dei Certificati sono dettagliatamente disciplinati nel Manuale operativo e dall'Ordinamento Professionale.

Art. 7

Responsabilità e garanzie

1. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 82/2005, il Certificatore Accreditato è responsabile dei danni cagionati al pubblico che abbia fatto ragionevole affidamento sulla validità dei Certificati e dunque sulla corretta procedura di emissione e/o rinnovo dei medesimi.
2. Il Consiglio dell'Ordine garantisce pertanto l'esatto adempimento dello svolgimento delle attività propedeutiche all'emissione e/o al rinnovo dei Certificati, secondo le modalità descritte nel presente Contratto e nel Contratto Quadro, nel Manuale Operativo ed in base alle istruzioni impartite dal Certificatore Accreditato in sede di formazione.

Art. 8

Condizioni economiche

1. Le condizioni economiche della fornitura sono disciplinate dal Contratto Quadro stipulato tra CONAF e Certificatore Accreditato.

Art. 9

Contributo per la fornitura della Smart Card

1. Il Contributo dell'Isritto per il rilascio della Smart Card e degli strumenti accessori sono i seguenti:

	DESCRIZIONE PRODOTTI	PREZZO (EURO)
A	Kit di Firma Digitale – Firma Digitale su Smart card, certificato di sottoscrizione e di autenticazione di validità triennale, CNS e timbro professionale. Utile sia per accedere ai servizi telematici che ai fini della sottoscrizione digitale dei documenti elettronici.	€ 34,00
B	Business Key – Firma digitale su pen drive, doppio certificato(di sottoscrizione e di autenticazione) di validità triennale. Utile sia per accedere ai servizi telematici che ai fini della sottoscrizione digitale dei documenti elettronici. Non richiede alcuna installazione.	€ 70,00
C	Letto di Smart card	€ 18,00

2. Tale contributo dovrà essere versato dall'Isritto al CONAF all'atto della richiesta con bonifico bancario secondo le seguenti coordinate:

BANCO DI SARDEGNA CODICE IBAN IT 02 A 0101503200000070075799

Art. 10

Consegna delle Smart Card

1. Le Smart Card verranno consegnate dal Certificatore Accreditato entro 10 giorni dalla richiesta presso la sede del CONAF in via Po 22 – Roma suddivise per Ordine e quindi per iscritto. Il CONAF provvederà alla consegna delle Smart Card, presso la sede dell'Ordine richiedente entro 8 giorni dalla consegna da Parte del Certificatore.

Art. 11

Rimborso CONAF al Consiglio dell'Ordine per la gestione dei procedimenti della Smart Card.

1. Il CONAF riconosce al Consiglio dell'Ordine per ogni Smart Card rilasciata € 5,00. Il versamento della somma avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna della Smart Card al Consiglio dell'Ordine mediante Bonifico Bancario. Il Consiglio dell'Ordine indica le seguenti coordinate Bancarie:

.....

Art. 12

Durata

1. Il presente contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione , ed avrà come scadenza la data stabilita nel Contratto Quadro, stipulato tra Certificatore Accreditato ed il CONAF in

Art . 13

Clausola risolutiva espressa

1. L'inadempimento, anche parziale purché rilevante, delle obbligazioni assunte dalle parti con la sottoscrizione del presente atto esecutivo, darà facoltà alle stesse di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla contestazione dell'inadempimento.

Art. 14

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione della presente convenzione e alle sue successive modificazioni ed integrazioni, sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

Art. 15

Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si rimanda alla normativa in materia ed al Contratto Quadro.

Art. 16

Comunicazioni ed allegati

1. Tutte le comunicazioni intercorrenti tra le Parti ed oggetto della presente convenzione, avverranno per iscritto, mediante posta elettronica certificata ("PEC"), ai seguenti indirizzi:
 - a) Certificatore: amm.NAMIRIAL@sicurezzapostale.it
 - b) Consiglio dell'Ordine Provinciale:
 - c) Consiglio dell'Ordine Nazionale: protocollo@conafpec.it
2. Ovvero presso altro indirizzo di posta elettronica certificata che ciascuna parte abbia comunicato all'altra per iscritto con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo.
3. Il preposto all'identificazione dell'Iscritto all'Albo (RAO) è il signor..... nato a..... il....., individuato dal Consiglio dell'Ordine Provinciale nella seduta del
4. I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:
 - A. Delibera del Consiglio Nazionale n°58 del 10 marzo 2011;
 - B. Delibera del Consiglio provinciale n°.....del...
 - C. Contratto Quadro sottoscritto in data.....tra NAMIRIAL spa e CONAF;
 - D. Manuale Operativo NAMIRIAL MO_3;
 - E. Modulo di richiesta MOD_CONAF_NAM_6;
 - F. Carta dei Servizi MOD_CONAF_NAM_5;
 - G. Scheda di certificato MOD_CONAF_NAM_7;

In particolare, costituiscono parte integrante della presente scrittura quelle clausole contenute negli allegati che pongono a carico delle Parti specifici obblighi e/o oneri.

Il presente contratto si compone di numero pagine 12 e numero allegati 8, viene letto e sottoscritto tra le parti.

Per il Consiglio Nazionale

Per il Consiglio Provinciale

Per il Certificatore Accreditato

Roma, lì